

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco Vigorito - Presidente,  
dott. Giuseppe Bianchi - Giudice relatore,  
dott.ssa Giulia Sorrentino - Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 23.1.2020 nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. 2/19, ha emesso il seguente

**DECRETO.**

**Premesso che**

con ricorso depositato in data 12.9.2019 la ditta individuale Angela Maria Barozzi con sede in Tarquinia loc. Carcarello snc, ha proposto domanda di concordato preventivo in bianco ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro il termine fissato dal Tribunale;

il Tribunale con decreto del 18.10.2019 ex artt. 161, comma 6, 7 e 8, L.F. ha assegnato termine fino al 20.2.2020 per il deposito della proposta e del piano, ha nominato un precommissario, ha stabilito entro il termine di giorni venti il deposito di un fondo spese di procedura posto a carico della ricorrente ed ha disposto obblighi informativi periodici in capo alla medesima proponente;

con relazione informativa in data 13.11.2019 il commissario giudiziale ha evidenziato il mancato deposito da parte della ricorrente nel termine assegnato della somma di euro 15.000,00, a titolo di fondo spese;

con decreto del 4.12.2019 il Tribunale ha disposto la convocazione innanzi al Collegio del legale rappresentante della impresa proponente;



all'udienza camerale del 23.1.2020 la proponente ha dichiarato che *"l'impresa ha di fatto un andamento stagionale e i primi incassi che dovrebbero consentire il versamento delle somme stabilite come spese di procedura li svilupperà a partire dalla prossima primavera"*;

**osservato che**

la dichiarazione della proponente, resa all'udienza del 23.1.2020, di non essere in grado di effettuare il deposito del fondo spese fino alla *"prossima primavera"* non può che comportare l'inammissibilità della domanda in quanto *"la conseguenza del mancato deposito del fondo spese nel termine massimo previsto dalla legge costituisce una causa d'arresto della procedura, sicché sarebbe irragionevole far luogo alla sua apertura allorché sia già certo, perché riconosciuto dall'imprenditore, che questi non sarà in grado di provvedere al deposito"* (Trib. Milano, 17.12.2007);

l'indisponibilità delle somme fino alla *"prossima primavera"* rende, infatti, già oggi certo che la ricorrente, nell'ipotesi di apertura della procedura di concordato, non potrà provvedere al deposito del fondo spese nel termine perentorio di 15 giorni fissato dall'art. 163 n. 4 L.F. (Cass. 8100/16);

il mancato deposito del fondo spese comporterebbe, nell'ipotesi di ammissione, come conseguenza necessaria la revoca dell'ammissione alla procedura (come ritenuto dalla giurisprudenza di merito: *ex multis*, Trib. Crotone 21.2.2018; Trib. Padova 31.3.2016);

la domanda di concordato deve, dunque, essere dichiarata improcedibile già nella fase *"preconcordataria"*, essendo conclamata la presenza di ostacoli che, nell'ipotesi di ammissione, impediranno la prosecuzione della procedura;



inoltre, a prescindere dalle considerazioni che precedono, l'improcedibilità della domanda deriva comunque dall'inadempimento degli obblighi informativi disposti con il decreto del 18.10.2019 (che prevedeva fossero depositati ogni trenta giorni dal deposito della domanda: una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa, gli estratti conto relativi ai conti correnti bancari di cui l'istante avesse la disponibilità ed una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano);

a norma dell'art. 161, comma 8, L.F., in caso di violazione degli obblighi informativi *"si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo"*: in forza di tale disposizione, il mancato adempimento degli obblighi informativi imposti con il decreto del 161, comma 6, L.F. determina l'improcedibilità della domanda di concordato (senza alcuna possibilità di sanatoria tardiva: Trib Rovigo, 23.6.2016 e Trib. Terni, 8.11.2017, che sottolineano la irrilevanza della natura non perentoria del termine mensile assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma 8, L.F. per l'adempimento degli obblighi informativi in quanto la scadenza del termine ordinatorio, rispetto al quale non sia stata chiesta la proroga prima della scadenza - come nel caso di specie - determina comunque gli stessi effetti preclusivi derivanti dalla scadenza dei termini perentori);

l'inadempimento della ricorrente agli obblighi informativi in questione (che risultano essenziali nella struttura della procedura perché rappresentano il contraltare degli effetti protettivi di cui all'art. 168 l.f.) risulta particolarmente grave in ragione della totale mancanza (e non già di una mera incompletezza o ritardo) del deposito della documentazione;



ritenuto che, alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso, ricorrono i presupposti per operare la segnalazione ex art. 7 L.F.;

**P.Q.M.**

**dichiara** improcedibile il ricorso proposto da Angela Maria Barozzi ;

**dispone** la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede perché valuti l'attivazione delle iniziative di cui all'art. 7 l.f.;

**dispone** la comunicazione del presente provvedimento al proponente ed all'ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

Civitavecchia, 6.2.2020

Il Presidente

